



18 16681
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1488/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 19 /DA del 17 GEN 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n° 11PA del 03/12/2018 – Amico Salvatore. Giudizio Messina Carmelo/Cas. Corte di Cassazione sez. lavoro R.G. 16195/17

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Amico Salvatore, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso dalla sig. Messina Carmelo dinanzi alla Corte di Cassazione sez. lavoro;

Che si è proceduto con Decreto dirigenziale n° 672 del 13/07/2017 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.42, impegno n° 2506/17, per complessivi € 1.070,99 incluse CPA e IVA che si allega;

Che il giudizio si è concluso con l'Ordinanza n° 31174 del 25/09/2018 che si allega, con la vittoria di questo Ente e la condanna alle spese della ricorrente;

Considerato che l'Avv. Amico Salvatore, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 11PA del 03/12/2018 per l'importo di complessivo di € 4.377,36 compresa CPA e IVA, secondo i parametri riconosciuti in sentenza;

Ritenuto che per la liquidazione della sopra menzionata fattura è necessario impegnare l'intera somma;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 3.306,37 sul cap. 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 11PA del 03/12/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 4.377,36 all'Avv. Amico Salvatore c.f. MCASVT71C16F158G e domiciliato presso il proprio studio sito in Via Degli Amici,5 - 98122 Messina, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT16Y0760116500000075443242.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Consorzio Autostrade Siciliane
Visto Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Miraldi
Incolto € 3.306,37
Disponibilità Cap. 42
Messina 20/2/19

FATTURA ELETTRONICA

1488

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB1685300**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02544930833**
Codice fiscale: **MCASVT71C16F158G**
Nome: **SALVATORE**
Cognome: **AMICO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEGLI AMICI**
Numero civico: **5**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

2506/12

Recapiti

Telefono: **0902008834**
E-mail: **avvsalvatoreamico@virgilio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO**
Numero civico: **SN**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**

Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)

Numero documento: **11PA**

Importo totale documento: **4377.36**

Causale: **OGGETTO: CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO
- MESSINA CARMELO / CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE
SICILIANE (RG 16195/2017) -DEFINITO CON ORDINANZA N.
31174/2018**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **690.00**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **138.00**

Imponibile previdenziale: **3450.00**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COMPENSI**

Valore unitario: **3000.00**

Valore totale: **3000.00**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SPESE GENRALI (15%)**

Valore unitario: **450.00**

Valore totale: **450.00**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **3588.00**

Totale imposta: **789.36**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **AVV. SALVATORE AMICO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **3687.36**

Codice IBAN: **IT16Y0760116500000075443242**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

76/17

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. **AMICO SALVATORE** nel Giudizio dinnanzi alla CORTE DI CASSAZIONE, promosso da **MESSINA CARMELO** c/CAS

DECRETO DIRIGENZIALE N. 672 /DA del 13 LUG 2017

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. AMICO SALVATORE cod fisc. MCASVT71C15F158G l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel Giudizio promosso dinnanzi alla CORTE DI CASSAZIONE, da MESSINA CARMELO avverso la Sentenza n. 1302/2016 della Corte d'Appello di Messina rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia incaricato avv. AMICO SALVATORE ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotto al 50%, come da nota del 19/1/2017 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" per l'importo complessivo di € € 1070,99 inclusa CPA e IVA;

Vista la deliberazione n° 4/AS del 05.05.2017 di adozione del bilancio consortile 2017/2019, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 994/S3 del 25.05.2017;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. AMICO SALVATORE nato a Messina il 15/3/1971 cod. fisc. MCASVT71C15F158G di rappresentare e difendere il CAS, nel Giudizio dinnanzi alla CORTE DI CASSAZIONE promosso da MESSINA CARMELO;
- **Impegnare** la somma di € 1070,99 inclusa CPA e IVA, sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Pirrone

ESENTE



31174/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI CAVALLARO

- Consigliere -

Oggetto

CONTRATTI A
TERMINI
PUBBLICO
LAVORO

Ud. 25/09/2018 - C3

R.G.N. 16195/2017

Rep. *Ron3476*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16195-2017 proposto da:

MESSINA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE AMICO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1302/2016 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA.

RILEVATO

che la Corte d' appello di Messina con sentenza del 15 novembre-15 dicembre 2016 nr. 1302 riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da CARMELO MESSINA nei confronti dell'ente pubblico CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE (in prosieguo: il CONSORZIO) per il risarcimento del danno derivato dalla illegittima successione tra le parti di causa di sette contratti a termine; per l'effetto condannava il CONSORZIO al risarcimento del danno, liquidandolo in sei mensilità dell'ultima globale di fatto;

che, per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava, in applicazione del principio enunciato da Cass. SU nr. 5072/2016, che il danno risarcibile nel pubblico impiego non era quello derivante dalla mancata conversione del rapporto di lavoro e che in caso di abuso derivante dalla successione di contratti a termine era misura dissuasiva e di tutela del lavoratore quella indennitaria prevista dall'articolo 32 comma 5 legge 183/2010, salva la prova di un maggior danno, che nella fattispecie di causa non era stata offerta;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso CARMELO MESSINA, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio Autostrade Siciliane;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.

che il ricorrente ha depositato memoria

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

-con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione del D.Lgs. n. 165/2001, art. 36, della legge n. 183/2010, art. 32, degli articoli 1223 e 2727 cod.civ.

Con il motivo si assume che la ricostruzione del danno comunitario risarcibile operata nell' arresto delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 5072/2016 non sarebbe conforme alla direttiva 1999/70 CE, in quanto non appresterebbe al lavoratore pubblico una tutela equivalente a quella garantita in caso di abuso del contratto a termine al lavoratore privato,

restando esclusa per il primo la risarcibilità del danno subito per la mancata assunzione a tempo indeterminato. Si fa istanza di rimessione degli atti in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, anche alla luce della analoga questione già sollevata dal Tribunale di Trapani con ordinanza del 5.9.2016;

-con il secondo motivo, in via gradata, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e dell'articolo 32 legge 183/2010, per avere la sentenza operato un'unica liquidazione forfettaria della indennità ex articolo 32 legge 183/2010 laddove tale indennità avrebbe dovuto essere distintamente quantificata in relazione a ciascuno dei contratti a termine conclusi;

che ritiene il collegio si debba respingere il ricorso.

Parte ricorrente con il primo motivo censura il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite questa Corte (Cass. S.U. 15/03/2016 n. 5072) con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari. Piuttosto, dando atto che l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno e rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di *chance* di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

La Corte di giustizia pronunziandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di

Trapani, con la ordinanza del 5 settembre 2016, richiamata nell'odierno ricorso, partendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte ha osservato:

- sotto il profilo del principio di equivalenza: che da esso discende che gli individui che fanno valere i diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che fanno valere diritti di natura meramente interna. Tanto le misure adottate dal legislatore nazionale nel quadro della direttiva 1999/70/CE al fine di sanzionare l'uso abusivo dei contratti a tempo determinato da parte dei datori di lavoro del settore pubblico che quelle adottate per sanzionare l'uso abusivo da parte dei datori di lavoro del settore privato attuano il diritto dell'Unione: di conseguenza le modalità proprie di questi due tipi di misure non possono essere comparate sotto il profilo del principio di equivalenza, in quanto entrambe hanno ad oggetto l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (sentenza CORTE DI GIUSTIZIA UE 7 marzo 2018 in causa C 494/2016, punti da 39 a 42) .

- sotto il profilo del principio di effettività:

- che gli Stati membri non sono tenuti, alla luce della clausola 5 dell'accordo quadro, a prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato sicchè non può nemmeno essere loro imposto di concedere in assenza di ciò un'indennità destinata a compensare la mancanza di una siffatta trasformazione del contratto (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 47);

- che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla dimostrazione dell'esistenza di una perdita di opportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire ad un lavoratore che abbia sofferto— a causa dell'uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione— una perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell'Unione è tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 50).

Il giudice europeo ha dunque esaminato e superato le censure mosse con il primo motivo di ricorso.

- quanto al secondo motivo, la interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui la indennità ex articolo 32 legge 183/2010 dovrebbe essere liquidata in ragione di ogni singolo contratto per il quale venga accertata la illegittimità del termine, è manifestamente infondata. Essa non tiene conto del fatto che il danno comunitario presunto, ex articolo 32 legge 183/2010, nel settore pubblico non è quello derivante dalla nullità del termine del contratto di lavoro ma è quello conseguente all'abuso per l'«utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», come prevede la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. L'illecito si consuma allora non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione. E' dunque evidente che il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dall'articolo 32 legge 183/2010, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione;

che, pertanto, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio— ex articolo 375 cod.proc.civ.— in conformità alla proposta del relatore;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .


PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 25 settembre 2018



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **3 DIC 2018**

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALABICO

